

(N. 2391)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, BRAITENBERG e SPAGNOLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1958

Modificazione del penultimo ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, istitutiva dell'imposta generale sull'entrata.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, regola le norme generali per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata all'importazione.

Il penultimo e l'ultimo comma dello stesso articolo sono redatti precisamente in questi termini: «Le vendite nel Regno aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il Regno, non sono soggette all'imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 52 della tabella allegata A, alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, che le fatture stesse siano esibite ad un ufficio del Registro per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel Regno.

«La data della vendita nel Regno, agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calen-

dario apposto dal detto ufficio sulle accennate fatture».

Le norme, abrogate dall'articolo 11 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 729, sono state ripristinate con l'articolo 10 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

In virtù delle norme accennate si verificano degli inconvenienti che col presente disegno di legge si vogliono eliminare.

Accade spesso che l'importatore o lo spedizioniere opera per chi abbia la necessità di bollare le fatture e di eseguire subito dopo le operazioni doganali di importazione. Se nella stessa città in cui si eseguono le operazioni doganali non v'è un ufficio del Registro, occorre distaccare un messo che si rechi all'ufficio del Registro, faccia annullare le marche sulle fatture e successivamente riporti queste ultime, onde si effettuino le operazioni di dogana.

Dalla stazione di Fortezza — per esempio — dove si compiono le operazioni doganali per l'importazione dal Brennero è necessario staccare un messo perchè si rechi a Bressanone a

fare timbrare con bollo a calendario le fatture.

Data la ristrettezza del piano dei binari in alcune stazioni di confine, tutto ciò che ritarda le operazioni doganali causa al traffico danno anche maggiore di quello che può essere rappresentato dalla semplice perdita di tempo necessaria per la bollatura in se stessa.

Sembra ora ai proponenti che essendo scopo della legge attribuire data certa alle fatture antecedentemente al momento delle operazioni

di sdoganamento, non possano sorgere difficoltà se l'annullamento delle marche venga effettuato anzichè dall'ufficio del Registro, dall'ufficio della Dogana.

Con l'occasione va naturalmente modificato il richiamo alla legge del bollo e alla parola « Regno » vanno sostituite le parole « territorio della Repubblica ».

Si propone perciò alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, sono così modificati:

« Le vendite nel territorio della Repubblica aventi per oggetto merci di origine estera esistenti all'estero o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale od anche in transito attraverso il territorio stesso, non sono soggetti ad imposta sull'entrata, a condizione che le fatture relative siano assoggettate alla tassa ordinaria di bollo stabilita dall'articolo 19 della tabella allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni, che le fatture col bollo siano esibite ad un ufficio del Registro o ad un "Ufficio doganale" per l'annullamento col bollo a calendario delle marche relative e che l'importazione abbia luogo successivamente alla data della vendita nel territorio della Repubblica.

La data di vendita nel territorio della Repubblica agli effetti delle disposizioni di cui al precedente comma, è quella risultante dal bollo a calendario apposto dall'ufficio del Registro o dall'ufficio doganale sulle accennate fatture ».